

(ALL 2)

**REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO**

**Emendamento n° 1**

All'articolo 6, comma 1, al termine aggiungere: "A questa tipologia di contributo viene destinato il 25% del totale delle risorse annuali".

**Emendamento n° 2**

All'articolo 6, comma 2, al termine aggiungere: "A questa tipologia di contributo viene destinato il 15% del totale delle risorse annuali".

**Emendamento n° 3**

All'articolo 6, comma 3, alla parola "collaborazioni" aggiungere "e/o convenzioni".

Alla fine aggiungere: "I benefici concessi a seguito dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione e/o convenzione di cui al primo capoverso sono comprensivi di quelli di cui all'articolo 6, comma 1."

*Roberto Poma*  
*Antonio*  
*Alfredo*  
*Francesco*  
*John*

Comune di CARBONIA  
**Provincia di Carbonia Iglesias**

**Assessorato ai Servizi Sociali**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE  
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI  
AD ENTI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ALTRI  
ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE DELLE  
POLITICHE SOCIALI  
E  
ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

### **art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, patrocinii ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggi economici in genere, ad Associazioni di volontariato, Enti pubblici e privati che svolgano attività socio-assistenziali; tali benefici sono finalizzati alla realizzazione di progetti miranti alla integrazione delle attività inserite nel programma socio assistenziale del Comune di Carbonia.

Il regolamento disciplina altresì i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni (visto l'art.11 della L.R.39/1993) aventi sede nel territorio comunale favorendo la collaborazione in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini al fine di :

- Favorire la tutela ed il benessere fisico, psichico e sociale della popolazione
- Superare gli squilibri nella distribuzione delle risorse e degli interventi
- Sostenere e valorizzare le risposte di solidarietà sociale
- Sviluppare la collaborazione tra Ente Locale e volontariato per la realizzazione delle politiche sociali e la riqualificazione dei servizi
- Sperimentare nuove modalità di intervento o nuovi servizi.

### **art. 2 – Albo delle Associazioni**

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano senza finalità di lucro sul territorio del Comune di Carbonia per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni di cui all'art. 1, così come previsto dall'art.51 dello Statuto Comunale.

L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione ed il valore della stessa ai fini della promozione e partecipazione alla vita sociale del territorio.

L'Albo costituisce inoltre un registro ufficiale di Associazioni, Enti o Istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio. Possono richiedere contributi annuali o stabilire con l'Amministrazione collaborazioni occasionali o continuative, interventi disciplinati nel successivo art.6 del presente regolamento, le Associazioni, Enti o Istituzioni iscritte all'Albo e operanti nel territorio comunale.

### **art. 3 – Iscrizione all'Albo**

L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta , tramite domanda in carta libera, a cui vengono allegati i seguenti documenti:

- Copia del decreto di autorizzazione o iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e, se posseduto, copia del decreto di Iscrizione in ulteriori registri previsti da normative nazionali e regionali nell'ambito delle finalità socio assistenziale e/o affiliazione ad altro organismi
- Nominativo del rappresentante legale e indirizzo della sede sociale
- Relazione delle attività svolte nel biennio antecedente la richiesta di iscrizione
- Elenco degli organi sociali
- Copia autenticata del libro soci
- Copia dell'ultimo bilancio consuntivo sottoscritto per autenticità dal Presidente o dal legale rappresentante
- Codice fiscale
- Intestazione e numero di conto corrente con indicazione dei dati riguardanti la persona abilitata alla riscossione a nome e per conto dell'Associazione
- Eventuale materiale illustrativo sulla attività della Associazione

L'iscrizione, del cui procedimento si fa carico il Servizio Sociale del Comune, ha validità triennale.

In base all'art.11 della L.R.39/1993, il Comune può certificare, su richiesta delle organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale, l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ai fini e per gli effetti previsti dagli artt.7 e 8 della legge n.226 del 1991.

L'Amministrazione può avvalersi della possibilità di diniego di iscrizione all'Albo di una Associazione o alla sua radiazione qualora:

- L'attività della Associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo statuto Comunale
- Vengano prodotti falsi documenti, false attestazioni e false dichiarazioni
- La Giunta Comunale, con proprio atto, non ravvisi nella richiesta le caratteristiche di cui ai precedenti articoli.

La cancellazione dall'albo avviene con atto della Giunta Comunale quando vengono a mancare per qualsiasi ragione gli elementi necessari per l'iscrizione o in caso di manifesta indegnità.

#### **art. 4 – Interventi del Comune**

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali.
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile.
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

#### **art. 5 – Requisiti per l'accesso ai contributi e agevolazioni**

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli:

- a) Enti pubblici.
- b) Associazioni di volontariato, fondazioni, comitati e altre istituzioni.
- c) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo che abbia ottenuto il patrocinio dal Comune di Carbonia.

L'erogazione di contributi, benefici o finanziamenti da parte dei richiedenti avviene a seguito della presentazione di progetti specifici concernenti esclusivamente le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione di attività socio assistenziali
- Promozione di interventi finalizzati a contrastare fenomeni di disagio sociale
- Attivazione di attività di promozione sociale
- Programmazione di iniziative di prevenzione e sostegno a favore di giovani, anziani, donne e portatori di handicap

Tali attività dovranno essere adeguatamente ed esaurientemente argomentate nell'ambito della descrizione del progetto.

Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici.

Sono esclusi altresì i sussidi a persone bisognose e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà del Comune. Tali interventi sono diversamente e separatamente regolamentati.

#### **art. 6 – Tipologia dei benefici**

##### **1 – Contributi annuali**

La concessione dei contributi annuali è finalizzata al sostegno della attività sociale della Associazione richiedente.

##### **2 – Patrocini**

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti può essere sia non oneroso sia accompagnato da contributo e deve essere richiesto dal soggetto proponente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento se trattasi di iniziativa di carattere non oneroso e di almeno 60 giorni se accompagnato da richiesta di contributo richiesto ai sensi del presente regolamento.

La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'avvenimento o iniziativa, la data, il luogo e gli orari ove questa si terrà, finalità, mezzi finanziari necessari per l'organizzazione, presenza di sponsor, finanziatori e eventuali altri patrocini.

La concessione di patrocinio non oneroso, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, può essere accompagnata da:

- Uso a titolo gratuito e/o a costi agevolati di spazi e strutture di proprietà del Comune di Carbonia
- Facilitazioni previste dalla Legge per le affissioni e pubblicità

Il patrocinio viene concesso per le singole iniziative e implica, da parte del richiedente, l'obbligo all'apposizione del logo del Comune di Carbonia e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Carbonia" su tutto il materiale pubblicitario riguardante l'iniziativa.

### **3 – Collaborazioni**

Se la richiesta si configura come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra Ente, Associazione di Volontariato e Amministrazione Comunale nel quale siano specificati gli oneri organizzativi e finanziari sostenuti dal Comune.

#### **art. 7 – Motivi di inammissibilità**

Non verranno prese in considerazione le domande che :

- Siano prive dei requisiti previsti dal presente regolamento
- Siano pervenute oltre il termine di scadenza prestabilito
- Riguardino richieste generiche di finanziamento prive di requisiti progettuali o finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili
- Siano state presentate da Associazioni che non abbiano presentato le relazioni sullo stato di attuazione di progetti ammessi negli anni precedenti
- Siano finalizzate a finanziamenti di progetti già finanziati dall'Amministrazione o da altro Ente
- Siano finalizzate ad attività promozionali dell'Associazione proponente
- Si oppongano a controlli e verifiche attivate dall'Amministrazione.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite il trasferimento al Comune.

Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli Enti, Associazioni e Società nella propria qualità di socio a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

#### **Art. 8 – Termine e modalità di presentazione delle domande**

Le istanze di contributo dovranno pervenire entro il 30 del mese di Marzo di ogni anno e dovranno essere corredate di:

- Bilancio di previsione dell'Ente o Associazione di Volontariato
- Progetto dettagliato indicante obiettivi, modalità di attuazione, volontari coinvolti, altri operatori coinvolti, piano dei costi
- Dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate altre sovvenzioni indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo.

#### **art. 9 – Criteri per l'assegnazione dei benefici**

Al fini dell'erogazione dei benefici di cui all'art 4 e succ. le istanze verranno esaminate da apposita commissione composta dal dirigente del Servizio sociale o da suo delegato e da due Assistenti Sociali, tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi da assegnare con sistema proporzionale:

- Perseguimento di interessi di utilità sociale , realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione: (1 – 10)
- Figure professionali coinvolte nel progetto o iniziativa: (1 – 5 )
- Collaborazioni con altri enti, associazioni o altri soggetti coinvolti nella

Iniziativa: ( 1 – 5)

- Carattere particolarmente innovativo e originale del progetto o della singola

Iniziativa: ( 1 – 4)

- Capacità economica del richiedente: ( 1 – 3).

#### **Art. 10 - Interventi di carattere straordinario**

La definizione delle finalità e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.

In tal caso, su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e sentito il parere della Commissione di cui all'art.9, potranno essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente organizzate nel territorio comunale previa deliberazione della Giunta comunale, qualora si ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento dell'Amministrazione.

Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

#### **art. 11 – Rendicontazione e liquidazione dei contributi**

Il contributo sarà erogato con provvedimento del responsabile del Servizio Sociale nella misura del **50%** della somma concessa in seguito all'approvazione del progetto, mentre il restante **50%** verrà liquidato al termine della realizzazione dello stesso e a seguito della presentazione di una relazione di verifica che esponga dettagliatamente l'attività svolta e documenti adeguatamente le spese effettivamente sostenute.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare lo stato di attuazione delle attività beneficate.

In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 4 a conclusione delle attività per le quali sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale apposito rendiconto. I rendiconti dovranno essere comunque presentati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo.

In particolare le spese a cui i contributi sono destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note spesa: fatture e ricevute emesse a norma di legge, e ricevute liberatorie (max E50.00) per prestazioni occasionali, per un importo totale non superiore al 10% della somma rendicontata.

Non sono considerate ammissibili le spese non strettamente finalizzate alla realizzazione del progetto o attività.

Nel caso in cui le manifestazioni per le quali è stato chiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo previsto fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.

I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, può comportare l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro e la cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni..

Qualora il Comune di Carbonia risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

#### **art. 14 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

Il Comune provvede alla tenuta dell'Albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica in base al presente regolamento.

L'albo è aggiornato annualmente entro il 30 Maggio di ogni anno a cura del servizio Sociale del Comune.

Per ciascun soggetto iscritto all'Albo sono indicati:

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale.
- b) finalità della concessione
- c) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale la concessione è stata effettuata.
- d) importo del contributo o del beneficio economico concesso.

Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità e accesso mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito WEB del Comune.

#### **art. 15 – Rapporti e responsabilità – esclusioni**

Il Comune di Carbonia resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume sotto qualsivoglia aspetto responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa delibera consiliare di adozione.

Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto stabilito dal vigente statuto comunale.

**Norme transitorie**

Per l'erogazione dei contributi che riguardano le attività svolte dalle Associazioni nell'anno 2006 si applicano i criteri previsti nel programma socio-assistenziale di quell'anno.

Per l'anno 2007, considerando che il presente regolamento viene approvato oltre i termini iniziali di esercizio, le scadenze per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo delle Associazioni ed il termine per la presentazione della richiesta di contributi viene fissato al 30/06/2007.